



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 21 del 26.06.2021

Oggi giorno ventisei (26) del mese di giugno anno 2021, il sottoscritto Dott. Romolo Salis, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale del 07.12.2020, esamina la proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe taxa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19.

Visto l'articolo 1, commi 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la taxa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla taxa rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";

Visto l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Viste le Deliberazioni di Arera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020;

Visto quanto stabilito nel Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni), recante "“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito in legge (L. 69/2021) che proroga il termine di deliberazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva - per l'anno 2021 al 30 giugno 2021.

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, a mente del quale "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- che l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che "... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...";

Visto anche che:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *"per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *"i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

Preso atto della delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021", con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

Visto il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

Vista la proposta di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (90,89%) e utenze non domestiche (9,11%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (90,89%) e utenze non domestiche (9,11%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

Visto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Viste le tariffe che l'Ente propone al consiglio comunale.

Visto che con le tariffe è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale con oggetto " Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO. APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI COVID-19." con la quale si intende:

- approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 ;

-applicare alle UtENZE non Domestiche per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

- Una percentuale in parte variabile della componente tariffaria solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie e come di seguito quantificate:
 - Categoria 10 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria: 65% in parte variabile
 - Categoria 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub: 100% in parte variabile

Preso atto che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente **€ 2.446,00** per le agevolazioni Covid-19;

- Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:


- a. 30/09/2021 (prima rata di acconto);
- b. 31/10/2021 (seconda rata di acconto);
- c. 30/11/2021 (terza rata di acconto);
- d. 15.12.2021 (quarta rata di saldo o rata unica);

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria e alla approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale.

Il revisore raccomanda all'Ente di trasmettere inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione oggetto di analisi mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Romolo Jolivi". The signature is written in a cursive, flowing style. The background of the page shows faint, mirrored text from the reverse side, including words like "CONSIGLIO COMUNALE" and "VERBALE".